

Resoconto del seminario a tema libero del 18 aprile 2008

Si sono esaminate diverse questioni.

Ad esempio: sull'appellabilità delle sentenze ex art. 616 cod. proc. civ. si è ritenuto che le sentenze pubblicate a partire dal 1.3.06 sono ormai senza dubbio inappellabili, mentre quelle pubblicate prima no.

Sul pignoramento presso III di fondi pubblici, a Napoli è corrente l'affermazione della non rilevanza officiosa dell'impignorabilità, occorrendo invece l'opposizione del debitore.

Sulla garanzia di conformità degli impianti si è esaminato il recente D.M. (vedi allegato uno), per concludere nel senso della probabile opportunità di una menzione nei prossimi bandi e di un quesito agli esperti o al GE; si tratterebbe comunque di una disciplina derogabile, ma solo espressamente; forse non è applicabile alla vendita coattiva.

Sulle notifiche a mezzo posta si è ampiamente discusso sul testo di legge (vedi allegato due).

Sulle opposizioni ad esecuzione di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ. si è discusso sul riparto di competenza in tema di sospensione tra il giudice dell'opposizione a precetto e di quello della opposizione all'esecuzione iniziata.

Sulla normativa dei parcheggi ex Lege Tognoli: probabilmente la non realtà del diritto, la natura urbanistica – e quindi non cogente nel processo esecutivo immobiliare – della norma che prevedeva il vincolo, nonché la natura interpretativa (e quindi retroattiva) della norma del 2005 consentono di ritenere vendibile separatamente il box o posto auto; ma è opportuno rimettere la decisione al g.e. ed informare i creditori e gli offerenti.

ALLEGATO UNO

Modifiche alle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari.

8. Notifiche a mezzo posta di atti giudiziari

La legge di conversione n. 31/08 ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) serie modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).

Viene, in particolare, modificato l'art. 7 della legge citata, che, nella sua attuale stesura, così recita:

"1. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

3. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

4. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve

essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

5. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione”.

Disciplina, questa, che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, prima con ordinanza n. 210 del 2005 e poi con ordinanza n. 131 del 2007.

La Legge n. 31 del 2008 ha innanzi tutto inserito un comma 6 all'art. 7 che così recita: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Viene dunque stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notificare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Norma di rilievo è anche quella contenuta all'art. 36, comma 2-quinquies della legge di conversione n. 31 del 2008.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che l'obbligo per l'agente postale di notificare, mediante raccomandata, il destinatario dell'atto dell'avvenuta notifica del piego a terza persona non soltanto “si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ma anche che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”.

ALLEGATO DUE

Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.

Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n.

4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l'attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

In particolare, l'art. 13 - Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l'opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei

confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l'intero regolamento.

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

a)gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile

L'art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di "trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo" e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).

L'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all'utilizzatore "copia della stessa documentazione" anche al soggetto che "utilizza a qualsiasi titolo l'immobile". Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l'originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.

Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell'atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all'art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.

Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art. 13 per non allegarla;
- il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi l'art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
- il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l'intero edificio.

Occorre ricordare che secondo l'art. 7, comma 1, il progetto o l'elaborato tecnico fanno "parte integrante" della dichiarazione di conformità: pertanto:

a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità;

b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7, comma 6.

b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza l'art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale

della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che "L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza".

La norma si riferisce solo al "venditore". Tuttavia, considerata l'affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell'immobile.

L'introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.

c) i contenuti della garanzia del venditore

La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l'immobile, secondo la sua destinazione d'uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza.

L'art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l'assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l'apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità.

Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sé la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall' eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.

d) la possibilità delle parti di derogare all'obbligo di garanzia del venditore

La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma).

Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.

Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.

Solo l'apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell'ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse

pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.

e) i connessi chiarimenti in ordine all'applicazione di talune sanzioni Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l'introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l'applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione.

A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall'art. 15, comma 3, alle "commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi" deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.

In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l'annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.

f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina

L'art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.

La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica.

Infatti, né l'art. 13 né nessun'altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.

Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova normativa.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

(Cons. Raffaello Sestini)